

- 2) Nel considerare se sussista una sola prestazione, se sia rilevante che il mancato pagamento da parte del locatario del prezzo del servizio consentirebbe al locatore non solo di rifiutare la prestazione dei servizi ma anche di risolvere il contratto di locazione con il locatario.
- 3) Qualora la soluzione alla prima questione sia favorevole alla rilevanza del fatto che terzi potrebbero prestare servizi direttamente al locatario, se tale fatto sia soltanto un elemento importante per stabilire se i servizi costituiscono una sola prestazione indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale oppure se essi costituiscono una prestazione accessoria a quella principale, oppure se il fatto anzidetto sia un fattore determinante. Qualora esso sia un elemento importante o del tutto irrilevante, quali siano gli altri fattori rilevanti nello stabilire se i servizi costituiscono una prestazione accessoria. In particolare, in che misura sia rilevante che i servizi sono resi nei ovvero con riferimento ai beni messi a disposizione, oggetto della locazione, o in altre parti dell'edificio.
- 4) Qualora sia rilevante la possibilità di ottenere i servizi da parte di terzi, se sia in particolare più importante l'aspetto che i servizi potrebbero legittimamente essere forniti da terzi, anche se ciò sarebbe nella pratica difficile da organizzare o da concordare con il locatore, oppure se costituiscono l'elemento più importante la concreta possibilità o la prassi comune nella fornitura di tali servizi.
- 5) I servizi nel caso di specie rappresentano una gamma di servizi forniti a fronte di un unico prezzo. Nel caso in cui alcuni di tali servizi (per esempio, la pulizia degli spazi comuni, la fornitura di servizi di sicurezza, ecc.) non costituiscano parte di una sola unica prestazione indissociabile o debbano essere considerati accessori alla prestazione principale, mentre altri servizi lo sono, se sarebbe corretto ripartire il corrispettivo totale tra i vari servizi per stabilire quale sia la quota di corrispettivo assoggettabile all'imposta e quale sia la quota esente. In alternativa, se sarebbe corretto considerare la gamma di servizi forniti così strettamente connessi tra loro al punto da formare «un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale» essendo di per sé una prestazione unica distinta dalla locazione di beni

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 luglio 2011 — Autorità per l'energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e a.

(Causa C-393/11)

(2011/C 282/28)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Convenuti: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Giussani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Questioni pregiudiziali

- 1) Se in base alla previsione dell'allegato alla direttiva 1999/70/CE⁽¹⁾, clausola 4, comma 4 (secondo cui «i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi, sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive») sia applicabile — poiché appunto giustificata da motivazioni oggettive — la disposizione nazionale (art. 75, comma 2, D.L. n. 112/08) che azzerava completamente le anzianità di servizio maturate presso le Autorità indipendenti con contratti di lavoro a termine, in caso di stabilizzazione in via eccezionale — in deroga al principio di cui all'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/01 — dei lavoratori interessati, a seguito di «prove selettive» non identificabili con un ordinario concorso pubblico per esami (finalizzato all'ottimale affidamento ai vincitori delle funzioni da svolgere), ma comunque tali da consentire, in via eccezionale, l'instaurazione di quello che dovrebbe essere considerato un nuovo rapporto di lavoro, con efficacia «ex nunc»;
- 2) se viceversa, in base alla medesima direttiva 1999/70/CE, non sia ammissibile — con necessaria disapplicazione della predetta disposizione nazionale — il disconoscimento non solo delle anzianità, ma anche di progressioni in carriera avvenute nel corso degli anni ed in atto alla data dell'intervenuta stabilizzazione, in misura integrale o nella parte eccedente i limiti sia delle anzianità di servizio, richieste per accedere alle prove selettive di cui trattasi, sia di eventuali misure di salvaguardia, che il legislatore nazionale sarebbe abilitato ad approntare per dare tutela, in misura ragionevole, alle posizioni dei vincitori di concorso.

⁽¹⁾ GU L 175, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curte de Apel Constanța (Romania) il 27 luglio 2011 — Procedimento penale a carico di Ciprian Vasile Radu

(Causa C-396/11)

(2011/C 282/29)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanța

Imputato nella causa principale

Ciprian Vasile Radu